



## LA MINIGUIDA NAUTICA

Nautica da diporto, la patente nautica,  
documenti a bordo, navigare sicuri...



COSTRUTTORI  
DI CERTEZZE

in collaborazione con



# Indice

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Nautica da diporto                               | 1  |
| Iscrizione nei Registri                          | 2  |
| La procedura                                     | 2  |
| Licenza di navigazione                           | 2  |
| Certificato di sicurezza                         | 2  |
| È utile sapere che...                            | 3  |
| Passaggi di proprietà                            | 4  |
| Natanti                                          | 4  |
| Imbarcazioni                                     | 4  |
| Tariffe di registrazione del titolo di proprietà | 4  |
| La patente nautica                               | 6  |
| Quando è necessaria                              | 6  |
| Validità                                         | 7  |
| Requisiti fisici e portatori di handicap         | 7  |
| Sanzioni                                         | 7  |
| È bene sapere che...                             | 7  |
| Sospensione                                      | 7  |
| Patenti estere                                   | 7  |
| Assicurazione                                    | 9  |
| Obbligatoria                                     | 9  |
| Rischi diversi                                   | 9  |
| Assistenza                                       | 9  |
| Assicurazione... avvertenze per l'uso            | 9  |
| Per navigare                                     | 11 |
| Marcatura CE                                     | 11 |
| Bandiera                                         | 11 |
| Barche battenti bandiera degli Stati UE          | 11 |
| Tassa di stazionamento... addio                  | 11 |
| Limiti di navigazione                            | 11 |
| Fascia costiera                                  | 12 |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Documenti a bordo                              | 13     |
| Natanti                                        | 13     |
| Imbarcazioni                                   | 13     |
| Ricordate che...                               | 14     |
| <br>Dotazioni di sicurezza                     | <br>15 |
| Dotazioni obbligatorie                         | 15     |
| Barche a vela                                  | 15     |
| Zattere di salvataggio                         | 15     |
| Vhf                                            | 15     |
| Cassetta di pronto soccorso: qualche consiglio | 16     |
| <br>Navigare sicuri                            | <br>17 |
| Limiti di velocità vicino la costa             | 17     |

# Nautica da diporto

*Italiani, popolo di marinai... La "passione blu" è viva e si fa sentire: la nautica da diporto è in crescita, anche sulla scia dell'entusiasmo generato dai successi dei nostri velisti negli ultimi anni. Ma andar per mare ha le sue leggi, che forse non tutti conoscono come si dovrebbe, a giudicare dalle notizie di incidenti e disgrazie lungo le coste che riempiono le pagine dei giornali ogni estate. Ecco allora alcune nozioni di base e consigli utili per navigare sicuri.*

# Iscrizione nei Registri

*Se volete solcare le onde e la vostra barca è superiore ai 10 metri, l'iscrizione nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto è il primo adempimento da espletare per ottenere i documenti necessari alla navigazione.*

Le unità da diporto si dividono in:

- natanti: (a vela o a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10 m;
- imbarcazioni: (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra 10 e 24 m;
- navi: di lunghezza superiore a 24 m.

Per le imbarcazioni di oltre 10 metri (con o senza marchio CE) vi è l'**obbligo** di essere iscritte nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto (RID) tenuti da:

- Capitanerie di Porto (Comparare);
- Uffici Circondariali Marittimi (Circomare);
- Uffici Provinciali (ex MCTC) autorizzati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per i natanti invece l'iscrizione è **facoltativa**, ma una volta iscritti nei registri rientrano giuridicamente nella categoria delle imbarcazioni.

## La procedura

Con la domanda di iscrizione occorre presentare copia dei seguenti documenti:

- fattura (non autenticata);
- dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa all'uso dell'unità;
- ricevute di pagamento dei tributi e bolli (che complessivamente non superano i 100 euro).

## Licenza di navigazione

Entro 20 giorni dalla domanda viene rilasciata la licenza di navigazione *provvisoria*, valida per 6 mesi. Entro tale periodo occorre presentare un regolare titolo di proprietà (che può essere l'originale della fattura, autenticata e registrata) per la licenza *definitiva*.

La licenza va sostituita quando cambiano il nome, l'ufficio di iscrizione, le caratteristiche tecniche, il motore (per le unità con motore entrobordo) e l'abilitazione alla navigazione.

## Certificato di sicurezza

È il documento che abilita l'unità alla navigazione secondo la categoria di progettazione (per le unità CE) ovvero in base al certificato di idoneità rilasciato da un organismo notificato (per le unità non-CE).

Secondo il tipo di barca, il certificato ha diversa validità:

- **8 anni** per le unità CE di nuova iscrizione appartenenti alle categorie di progettazione

A e B e per quelle non-CE, abilitate alla navigazione senza alcun limite;

- **10 anni** per quelle CE delle categorie C e D oppure, se non-CE, abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa.

Per entrambe le tipologie (CE e non-CE) le successive visite periodiche sono effettuate dopo 5 anni, salvo ovviamente quelle occasionali in conseguenza di incidenti, sinistri, cambio del motore ecc.

## È utile sapere che...

*In caso di smarrimento della licenza*, il duplicato va richiesto all'ufficio di iscrizione anche trasmettendo via fax o e-mail i relativi documenti. Nel frattempo si può continuare a navigare tra i porti nazionali con la copia della denuncia, che vale per 30 giorni come autorizzazione provvisoria alla navigazione (accompagnato però da certificato di assicurazione e certificato di sicurezza validi).

*Per l'equipaggio a bordo* necessario per la navigazione, stabilirne la composizione e la forza minima, secondo le condizioni meteo-marine e la distanza dalla costa e dai porti sicuri, è responsabilità del conduttore della barca, non più competenza del Registro.

*L'età minima* per condurre la barca varia secondo il tipo di mezzo:

- 23 anni: per condurre navi da diporto;
- 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l'obbligo di patente;
- 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela;
- 14 anni: per condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 mq, nonché unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.

## L'ESPERTO RISPONDE

*Quali sono gli adempimenti per importare dagli USA in Italia una barca a motore di 45 piedi?*

Per le unità di 45 piedi di lunghezza è obbligatoria l'iscrizione nei registri italiani.

Per quanto riguarda gli obblighi fiscali si deve contattare la competente Autorità doganale (presente in ogni porto nazionale di grande-media importanza) per lo svolgimento della procedura di importazione, esibendo la documentazione di acquisto in possesso (certificato di origine rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza oppure fattura di acquisto, atto di proprietà ecc.) utile alla valutazione del bene importato. È infatti sul valore risultante dai documenti e valutato dall'Ufficio doganale che devono essere pagate le imposte previste (20% del valore commerciale riconosciuto più una aliquota fissa dell'1,70% per diritti di esazione).

Dal punto di vista dell'idoneità tecnica alla navigazione, si ricorda che anche per unità di origine extracomunitaria può essere richiesta la valutazione per ottenere la marcatura di conformità CE, ricorrendo a proprie spese, a uno dei numerosi enti tecnici autorizzati.



# Passaggi di proprietà

## Natanti

Non è richiesto alcun atto che comprovi il trasferimento di proprietà, perché i natanti (compresi i motori installati a bordo) sono beni mobili non registrati e si applica la regola che "il possesso vale titolo", salvo adottare le precauzioni di natura commerciale che si ritengono opportune.

Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante e nel caso di unità con marcatura CE, va consegnato anche il manuale del proprietario.

## Imbarcazioni

Essendo beni mobili registrati, è necessario effettuare il passaggio di proprietà all'Ufficio dove l'unità risulta iscritta. Nel frattempo è comunque possibile navigare nelle acque nazionali con la fotocopia autentica della licenza di navigazione.

Per la pratica sono richiesti i seguenti documenti:

- titolo di proprietà (NB: fino a quando non viene trascritto nel RID, l'unità resta intestata al venditore);
- doppia nota di trascrizione dell'atto (in bollo);
- dichiarazione sostitutiva (esente da bollo) di certificazione di residenza e cittadinanza e certificato di morte nel caso di acquisto a causa di morte;
- licenza di navigazione originale;
- versamenti: 61,97 euro, cui si aggiungono 1,03 euro di trascrizione - sigla e n. di iscrizione e 2,58 euro di aggiornamento licenza di navigazione.

## Tariffe di registrazione del titolo di proprietà

### Natanti

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Fino a 6 metri di lunghezza f.t.  | euro 54,23  |
| Oltre sei metri di lunghezza f.t. | euro 108,46 |

### Imbarcazioni

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Fino a 8,00 metri di lunghezza f.t.  | euro 309,87 |
| Fino a 12,00 metri di lunghezza f.t. | euro 464,81 |
| Fino a 18,00 metri di lunghezza f.t. | euro 619,75 |
| Oltre 18,00 metri di lunghezza f.t.  | euro 774,69 |

### Navi

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Oltre 24,00 metri di lunghezza f.t. | euro 3.873,43 |
|-------------------------------------|---------------|

## L'ESPERTO RISPONDE

*Un cittadino svizzero, armatore di una barca battente bandiera svizzera che deve entrare nelle nostre acque territoriali, per quanto tempo può restare come "ospite"? Se intende trasferire permanentemente la barca in Italia, quali sono le procedure e i documenti da produrre?*

Le unità di bandiera extracomunitaria sono ancora assoggettate alle limitazioni imposte dalla Convenzione di Ginevra del 1956 come successivamente modificata. In particolare, per le unità extra CE (come nel caso delle unità svizzere) è fissato in 18 mesi il termine massimo di permanenza nelle acque comunitarie prima di incorrere nell'obbligo dell'importazione definitiva (la materia è disciplinata dal regolamento CE n. 993/2001 della Commissione del 4 maggio 2001, modificativo del precedente regolamento 2454/93).

Per utilizzare permanentemente la barca in acque comunitarie, il proprietario deve provvedere alla sua iscrizione nei registri italiani, dapprima regolarizzando l'importazione presso un qualsiasi ufficio doganale marittimo, assolvendo i tributi previsti con bolletta doganale dell'importo del 20% del valore stimato dell'unità più un dazio fisso ricavabile dal tariffario in vigore. Successivamente, presentando richiesta di iscrizione presso un ufficio marittimo (Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo) otterrà l'iscrizione che ne sancirà l'avvenuta nazionalizzazione.

Ricordiamo inoltre che per circolare in acque comunitarie le unità da diporto devono essere munite della marcatura CE oppure dimostrare di essere state commercializzate o costruite in area comunitaria prima del 16 giugno 1998. In caso contrario devono essere sottoposte a procedimento di marcatura da parte di uno degli enti tecnici autorizzati.

A norma dell'art. 1 lett. c) della legge 172/2003 gli stranieri che intendano iscrivere unità da diporto nei registri italiani, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato cui appartengono o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, cui le autorità marittime possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.



# La patente nautica

*La patente nautica abilita al comando e alla condotta delle unità da diporto, ma non sempre è necessario esserne muniti per navigare.*

La patente nautica è di diversa tipologia:

- per navigazione entro 12 miglia dalla costa;
- per navigazione senza alcun limite dalla costa.

Per conseguirla è necessario aver compiuto 18 anni.

## Quando è necessaria

- Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro 6 miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a:
  - 750 cc se a carburazione a due tempi;
  - 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo;
  - 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi, entro bordo;
  - 2.000 cc se diesel.

In pratica, se la potenza massima è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate scatta l'obbligo della patente, e viceversa.

- Per tutte le unità in navigazione oltre le 6 miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.

La patente nautica è dunque in relazione alla distanza di navigazione dalla costa (come per le dotazioni di sicurezza), fermo restando comunque che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 40.8 HP ecc., anche a meno di 300 metri da terra.

La patente è inoltre necessaria per:

- conduzione di unità adibite allo sci nautico;
- conduzione di acquascooter e mezzi simili;
- conduzione di navi da diporto.

## L'ESPERTO RISPONDE

*La patente nautica entro le 12 miglia può essere utilizzata anche all'estero?*

Non esiste a livello internazionale un coordinamento delle normative relative alle patenti nautiche, per cui è consigliabile contattare le autorità consolari del Paese nelle cui acque si intende effettuare la navigazione. In linea di massima, molte nazioni consentono a fini turistici nelle loro acque il comando delle unità da diporto ai cittadini stranieri in possesso di abilitazione.

## Validità

Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio; di 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato 60 anni d'età. La convalida può essere presentata anche prima della scadenza, e in questo caso la durata decorre dalla data di convalida.

## Requisiti fisici e portatori di handicap

Non possono ottenere le patenti nautiche coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

Non sono previste patenti nautiche speciali per portatori di handicap. L'accertamento dei requisiti fisici o psichici è demandato alle commissioni mediche costituite in ogni Provincia presso le unità sanitarie locali, che possono proporre termini ridotti di validità della patente.

## Sanzioni

- Conduzione senza patente: da 2.066 a 8.263 euro.
- Conduzione con patente scaduta: da 207 a 1.033 euro.

## È bene sapere che...

*Si può condurre* una barca con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, se la navigazione non supera tale limite.

*Chi governa* (timona) una barca non deve necessariamente avere la patente nautica, basta che a bordo ci sia un patentato abilitato per la navigazione in corso, che si assuma la responsabilità della conduzione e coordini le operazioni.

*Il bollo* per la patente nautica è stato abolito.

## Sospensione

Tra le cause di sospensione della patente ricordiamo:

- perdita dei necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell'idoneità va attestato con una nuova certificazione medica;
- conduzione o comando dell'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (massimo 6 mesi);
- atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni (massimo 3 mesi).

## Patenti estere

Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell'abilitazione in possesso.

Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un'abilitazione estera.

## L'ESPERTO RISPONDE

*Un cittadino italiano da anni all'estero per lavoro, con patente nautica tedesca per barche a motore senza limitazione di miglia e proprietario di una unità da diporto italiana di metri 6,95, può navigare in Italia?*

In materia di patenti nautiche straniere, la legislazione sulla nautica da diporto, indipendentemente dal fatto che la patente nautica sia stata conseguita in un Paese Ue o meno, prevede che:

- i cittadini stranieri possono comandare le unità da diporto italiane con la patente del proprio Paese, nei limiti dell'abilitazione in possesso;
- i cittadini italiani residenti all'estero, con patente del Paese di residenza, possono altresì comandare le unità da diporto di bandiera italiana, sempre nei limiti dell'abilitazione posseduta;
- i cittadini italiani in possesso di una patente estera, quando rientrano definitivamente in Italia, per poter assumere il comando delle unità da diporto nazionali devono conseguire la patente prevista dalla legislazione nazionale.

# Assicurazione

*Così come per le auto, anche per le unità da diporto è prevista la polizza RC obbligatoria. Per le coperture aggiuntive, la scelta dipenderà dal tipo di barca e dall'utilizzo che ne fate. Partendo dalle vostre reali esigenze, informatevi bene per valutare e decidere in modo consapevole.*

## Obbligatoria

Tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo - entro bordo o fuoribordo, anche se ausiliario - di qualsiasi potenza devono avere una polizza di assicurazione di responsabilità civile (il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso).

La garanzia RC copre i danni provocati dall'unità in acqua (in navigazione e all'ancora) a terzi, persone o cose.

Sono escluse dall'obbligo solo le barche a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Il contrassegno assicurativo va esposto, in modo ben visibile.

## Rischi diversi

Le altre garanzie utili sono: l'estensione della RC ai rischi fuori dall'acqua, per il trasporto terrestre o la manutenzione; la polizza furto (parziale o totale) e incendio; la polizza infortuni per le persone a bordo, provocati da collisioni, avarie o condizioni meteo avverse; la copertura per le vele.

## Assistenza

Normalmente le polizze nautiche presentano anche una sezione dedicata all'assistenza, che è particolarmente importante per gestire situazioni di difficoltà che si possono verificare durante la navigazione. Questi servizi sono fruibili attraverso una centrale operativa che può essere contattata tramite numero verde attivo 24 ore su 24. La centrale è in grado di fornire sia l'assistenza tecnica all'imbarcazione nel bacino del Mediterraneo, sia l'assistenza sanitaria per il diportista e per i trasportati sull'unità assicurata, oltre a specifici servizi di informazioni tecniche, burocratiche e legali.

## Assicurazione... avvertenze per l'uso

Il mercato offre oggi diverse soluzioni personalizzate. Il consiglio è di valutare le proposte attenendovi sempre al criterio principe di misurare la convenienza in base al rapporto qualità/prezzo.

- Richiedete diversi preventivi per le medesime coperture, e comparateli.
- Considerate attentamente le garanzie, ma anche le esclusioni previste dalla polizza.
- Leggete sempre la nota informativa prima di stipulare il contratto, e questo leggetelo in ogni sua parte prima di firmare.
- Fornite sempre dati e informazioni esatti alla compagnia e controllate che siano correttamente riportati sul contratto: eviterete brutte sorprese al momento del risarcimento (diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore).

- Accertatevi sempre presso l'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) che la compagnia, soprattutto se straniera, sia autorizzata a operare in Italia e, in caso positivo, che la legge applicabile al contratto per eventuali controversie sia quella italiana. Potete rivolgervi al Servizio Tutela Utenti dell'ISVAP (tel. 06 42133.000) oppure consultare gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse a operare in Italia pubblicati sul sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it), che fornisce inoltre informazioni e consigli utili.

# Per navigare

## Marcatura CE

Per poter circolare in acque comunitarie le unità da diporto debbono essere munite della marcatura di conformità CE oppure dimostrare di essere state commercializzate o costruite in area comunitaria prima del 16 giugno 1998, data di entrata in vigore della direttiva comunitaria 94/25/CE. In caso contrario devono essere sottoposte a procedimento di marcatura da parte di uno degli enti tecnici autorizzati.

## Bandiera

È obbligatorio esporla solo sulle unità iscritte, non sui natanti. La mancata esposizione è sanzionata con una multa.

## Barche battenti bandiera degli Stati UE

Le unità da diporto battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione Europea possono navigare liberamente nelle acque italiane e sostare nei porti senza alcuna formalità, con l'osservanza del regime amministrativo (documenti di bordo) e di sicurezza della navigazione (mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza) previsti dal Paese della bandiera di appartenenza.

## Tassa di stazionamento... addio

La tassa di stazionamento è stata abolita per tutte le unità da diporto. Dal 29 luglio 2003, con l'entrata in vigore della legge 172/2003, non è più dovuta.

## Limiti di navigazione

### *Barche con marchio "CE"*

Le unità da diporto marcate "CE" (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione, ciascuna abilitata per una determinata navigazione tenendo conto solo delle condizioni del vento e del mare:

- **categoria A:** navigazione senza alcun limite;
- **categoria B:** navigazione d'altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- **categoria C:** navigazione litoranea, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- **categoria D:** navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,5 metri.

Non sono previsti limiti di navigazione espressi in miglia di distanza dalla costa.

### *Natanti con marchio "CE"*

Con la legge n. 172/2003, a proposito di abilitazione alla navigazione di unità marcate CE, per i natanti sono caduti i vincoli "nazionali" che proibivano di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Tuttavia, permangono interrogativi su alcune convenzioni internazionali che impongono



l'obbligo di battere bandiera a ogni unità che naviga in acque extraterritoriali; un obbligo che deve essere provato da idonea documentazione.

### *Barche senza marchio "CE"*

Per quanto riguarda i natanti:

- entro le 6 miglia dalla costa. Jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell'autorità marittima);
- entro le 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza limite o riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato (copia del documento deve essere tenuta a bordo). Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l'estratto del Rid rilasciato alle "ex imbarcazioni" cancellate dai registri marittimi; nell'estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa.

Per quanto riguarda invece le imbarcazioni, possono essere abilitate alla navigazione:

- entro le 6 miglia dalla costa, nelle acque marittime;
- senza limiti dalla costa, nelle acque marittime e in quelle interne;

## Fascia costiera

L'attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali, che sarà opportuno consultare prima di mettersi in navigazione. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente.

### L'ESPERTO RISPONDE

*Un natante marcato "CE" categoria C, condotto con patente nautica che abilita alla navigazione entro le 12 miglia, nel rispetto delle condizioni meteo-marine previste per la categoria e con le dotazioni previste per questo tipo di navigazione, può navigare entro le 12 miglia dalla costa?*

In effetti, per le unità con marcatura "CE" di categoria C era stato inizialmente previsto il limite della navigazione litoranea (interpretato fino a 6 miglia) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso). Successivamente, con circolare N36487 in data 1 dicembre 2000, il Ministero competente ha fornito un approfondimento delle norme previste dall'art. 12 della legge 413/98, relativo ai limiti di navigazione introdotti dalla Direttiva 94/25/CE. La circolare chiarisce che il termine "litoranea" è la mera traduzione dell'espressione in "prossimità della costa" contenuta nella Direttiva, e non rappresenta quindi un ulteriore parametro che integri il criterio delle condizioni meteo-marine: questo criterio resta il solo determinante ai fini della corretta applicazione delle norme.

# Documenti a bordo

*Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti.*

## Natanti

- un documento d'identità;
- assicurazione Rc obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
- certificato Rtf, se è presente un apparecchio Vhf (obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa);
- licenza d'esercizio Rtf, se è presente un apparecchio Vhf o altro ricetrasmittente (Epirb, Ssb ecc.);
- certificato d'uso del motore, per fuoribordo o entro bordo.

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti devono inoltre avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l'idoneità:

- certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l'unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre 6 miglia dalla costa);
- estratto del Rid rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai Registri, dall'ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l'unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
- specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

**I natanti a remi e a vela**, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

## Tender

Utilizzati come "tender", i natanti da diporto a motore fino a 10 metri devono riportare sullo scafo la sigla e il numero d'iscrizione (es. tender to GE 100D).

Il tender deve essere munito di:

- certificato d'uso del motore;
- assicurazione obbligatoria per tutti i motori installati a bordo.

## Imbarcazioni

- un documento d'identità;
- licenza di navigazione;
- certificato di sicurezza in corso di validità;
- certificato d'uso del motore, per le unità munite di fuoribordo;
- assicurazione Rc;
- certificato Rtf, se è presente un apparecchio Vhf;
- licenza d'esercizio Rtf, se è presente un apparecchio Vhf o altro ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.);

*In acque internazionali*, la licenza di navigazione e gli altri documenti devono essere tenuti a bordo in originale.

*Nelle navigazioni fra i porti nazionali* possono essere conservati in fotocopia autenticata (da funzionari della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile).

## Ricordate che...

*I natanti con marchio CE* non hanno più l'obbligo di avere a bordo il "manuale del proprietario".

*La copia della denuncia di furto, smarrimento o distruzione* dei documenti, insieme al certificato d'assicurazione e con certificato di sicurezza in corso di validità, permette di navigare nei porti nazionali per 30 giorni.

*L'eventuale motore ausiliario* deve essere munito del certificato d'uso e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.

*Per i certificati d'uso del motore*, rilasciati dalle Capitanerie di Porto, dagli Uffici Circondariali marittimi e dagli Uffici Provinciali (ex MCTC), una misura di prudenza: conservatene una copia (non esiste una banca dati dei certificati emessi).

# Dotazioni di sicurezza

*Ogni barca deve essere equipaggiata con mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici.*

## Dotazioni obbligatorie

Le dotazioni di sicurezza obbligatorie non dipendono dal tipo di barca, ma dalla navigazione che si sta effettuando. Se per esempio uscite dal porto con una barca abilitata alla navigazione senza alcun limite per una breve crociera entro un miglio dalla costa, vi basteranno la cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e il salvagente anulare con cima. Ma se volete navigare entro le 12 o le 50 miglia vi occorrerà una dotazione ben maggiore.

Una tabella dettagliata di tutte le dotazioni necessarie si può scaricare dal sito [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

## Barche a vela

Devono sempre avere a bordo un segnale conico che deve essere mostrato (con il vertice in basso) quando procedono contemporaneamente a vela e a motore.

## Zattere di salvataggio

È obbligatorio avere la zattera di salvataggio per le navigazioni oltre le 12 miglia dalla costa.

Secondo la nuova disciplina del 2002, le zattere adottano gli standard internazionali Iso 9650 e devono avere in dotazione un "manuale del proprietario" e un "libretto d'uso". Si può continuare a utilizzare anche il vecchio tipo di zattere (conformi al DM 2/12/1977), purché siano state sottoposte ad apposita visita speciale entro il 17 ottobre 2004.

**La revisione** delle zattere deve avvenire ogni 2 anni. Ogni 6 anni è prevista una visita "speciale", più completa, e ogni 5 anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante.

Se dovete viaggiare all'estero, potete anticipare le revisioni, senza attendere la data di scadenza.

**Razzi.** Controllare la scadenza, hanno 4 anni di validità. I vecchi segnali vanno restituiti al fornitore.

**Estintori.** L'involucro esterno deve essere integro e il manometro deve indicare che è carico, in caso contrario vanno sottoposti a revisione. Non hanno scadenza.

## Vhf

**Natanti.** La licenza di esercizio è rilasciata dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni del luogo di residenza del richiedente. L'Ispettorato assegna un nominativo di chiamata valido indipendentemente dal natante in cui l'apparato Vhf viene installato.

**Imbarcazioni e navi.** La domanda per ottenere la licenza Rtf, corredata dalla dichiarazione di conformità, va intestata all'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni competente per territorio e presentata all'Ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede all'assegnazione del

nominativo internazionale, al rilascio della licenza provvisoria e a trasmettere la documentazione all'Ispettorato per la licenza definitiva. La licenza è riferita all'apparato installato a bordo. Per l'uso del Vhf deve essere sempre presente a bordo una persona munita del certificato Rtf.

**Attenzione:** il telefonino a bordo non sostituisce l'apparato Vhf quando obbligatorio.

### **Uso ai soli fini della sicurezza della navigazione**

Per usare il Vhf a soli fini di sicurezza è possibile **disdire** il contratto di utenza con le società concessionarie. La disdetta deve pervenire almeno entro il 30 ottobre di ciascun anno con raccomandata A/R. Dopo di ciò è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al competente Ispettorato Territoriale Regionale del Ministero delle Comunicazioni per certificare che non si intende più effettuare traffico radiotelefonico, ma si limita l'uso del Vhf ai soli fini della sicurezza.

### **L'ESPERTO RISPONDE**

*A bordo di un natante è possibile tenere in sostituzione del salvagente anulare con cima il salvagente "a ferro di cavallo", conforme al D.M. del 1981?*

I salvagenti "a ferro di cavallo" sono da sempre considerati equivalenti a quelli anulari purché, oltre alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti per questi ultimi, abbiano le estremità dell'apertura provviste del prescritto dispositivo di aggancio manuale. Il D.M. 29 settembre 1999, n. 385, ha conglobato i due tipi di salvagente e sostanzialmente ripreso il concetto di equivalenza all'art. 1, comma 1, lettera d). Lo stesso DM, inoltre, nelle norme transitorie (art. 6, comma 2) consente "fino a quando non si renda necessaria la loro sostituzione per cattivo stato di conservazione" sia i salvagenti anulari, che quelli a ferro di cavallo.

### **Cassetta di pronto soccorso: qualche consiglio**

Di norma si acquistano le cassette preconfezionate, ma per precauzione verificate la scadenza delle confezioni e la qualità dei prodotti (e ricordate che potete provvedere a preparare la cassetta acquistando direttamente il materiale necessario o prescritto).

Controllate il contenuto della cassetta a ogni cambio di stagione, per verificare eventuali alterazioni provocate dall'umidità, e controllare le date di scadenza dei medicinali e delle confezioni sterili.

Appurate sempre per tempo le necessità delle persone che saranno a bordo, per assicurarvi che dispongano di eventuali medicinali specifici nella giusta quantità.

# Navigare sicuri

*Incendi a bordo, investimenti di bagnanti e sub, collisioni... le statistiche dicono che gli incidenti in mare causati dai diportisti sono in aumento. Dietro il fenomeno, spesso vi sono comportamenti imprudenti o scorretti, inosservanza delle leggi vigenti e scarsa attenzione per le dotazioni di sicurezza.*

Ecco alcune norme e regole di prudenza fondamentali.

- Controllate di avere sempre le **dotazioni di sicurezza obbligatorie**, e che siano aggiornate ed efficienti.
- Controllate l'**efficienza delle apparecchiature** di navigazione, soprattutto quelle per le comunicazioni radio.
- Informatevi sulle **previsioni meteomarine** della zona di navigazione.
- Quando dovete stabilire se esiste il **rischio di abbordaggio**, ricordate che *"in caso di dubbio il rischio deve ritenersi esistente"*, come dice il Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, meglio conosciuto come COLREG 72. Mantenete una velocità di sicurezza per poter manovrare e arrestare la barca entro una distanza adeguata alle circostanze e alle condizioni di visibilità e traffico del momento, e in modo da poter facilitare la manovra altrui.
- **All'entrata e all'uscita dei porti** le regole fondamentali sono:
- mantenere la dritta; quindi uscire a lento moto sotto il fanale verde ed entrare sotto quello rosso;
- non incrociare la rotta alle navi, che devono seguire i binari di ingresso e di uscita e non possono diminuire la velocità altrimenti non riescono più a manovrare.
- **Attenzione ai segnali sonori** delle navi:
- un suono breve, vuol dire "sto accostando a dritta";
- due suoni brevi, vuol dire "sto accostando a sinistra";
- tre suoni brevi vuol dire "vado indietro con le macchine";
- cinque suoni brevi vuol dire "non capisco la vostra manovra".
- Moderate la **velocità**, in particolare sottocosta.

## Limiti di velocità vicino la costa

Una direttiva ministeriale del 25 giugno 2004 fissa a 10 nodi la velocità massima vicino la costa. Entro i 500 metri dalle coste rocciose o i 1.000 metri dalle spiagge, le barche non possono superare i 10 nodi e devono navigare in dislocamento e non in planata.

Inoltre, entro i 1.000 metri dalla costa la navigazione deve essere rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare attenzione per i limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico. L'avvicinamento e l'ancoraggio in prossimità delle coste è consentito dove non vi siano significative attività di balneazione.

# Chi è Ras

Con oltre cinque milioni di clienti fra privati e aziende in Italia, Ras è un gruppo leader nel settore assicurativo e finanziario, in grado di offrire una gamma completa e integrata di servizi, che spaziano dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari.

Il Gruppo utilizza una molteplicità di canali di distribuzione, da quelli tradizionali (agenti, broker, promotori finanziari) a quelli di più recente affermazione (sportelli bancari, telefono e Internet).

Tramite RasBank, viene affiancata l'offerta bancaria e finanziaria a quella tipicamente assicurativa e proposta una serie di prodotti e servizi quali la gestione di fondi comuni di investimento, conti correnti, dossier titoli, obbligazioni strutturate, mutui e gestioni patrimoniali individuali.

Puoi trovare su [www.ras.it](http://www.ras.it) l'Agenzia o il Promotore Finanziario più vicini a te: qualificati consulenti sono a tua completa disposizione per soddisfare ogni esigenza assicurativa, previdenziale e finanziaria.

*Costruisci con noi le tue certezze, scegli Ras!*

**[www.ras.it](http://www.ras.it)**